Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48ff6f3dc0c0ff9d - Firmato Da: MARILENA GRASSO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 14b913c

R.G. 219-1/2023 P.U.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone

- Presidente rel.

dott. Bruno Conca

- Giudice

dott. Luca Fuzio

- Giudice

nel procedimento n. 219-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da



- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 24.7.2023 da Vacis Dario per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, nonché le integrazioni depositate il 25.9.2023;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in quindi il



## Sent. n. 197/2023 pubbl. il 13/10/2023 Rep. n. 241/2023 del 13/10/2023

centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa €28.759.447,66 (di cui €10.593.472,66 come da precisazioni del credito ricevute e €18.165.975,00 come rilevato dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, così come precisato dall'OCC nella relazione particolareggiata) oltre alle spese sorte in occasione della presente procedura, derivante principalmente dalle fideiussioni prestate unitamente ai 3 fratelli a garanzia delle obbligazioni contratte dalle società di famiglia (Holding Cinque V s.p.a. per la quale è stato chiuso il concordato preventivo R.G. 64/2013 in data 26.1.2020; Fiorini s.r.l. per la quale è stata chiusa la procedura di fallimento R.G. 238/2015 in data 22.12.2020; AV Strutture s.p.a. per la quale è stata chiusa la procedura di fallimento R.G. 192/2014 in data 6.4.2022, tutte instaurate innanzi all'intestato Tribunale), di cui il ricorrente era socio e amministratore/procuratore speciale, oltre all'accollo del mutuo originariamente sottoscritto dal padre;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che Vacis Dario non è titolare di alcun bene immobile, ne mobile registrato, ma unicamente di un conto corrente presso Che Bancal s.p.a. con saldo al 30.11.2022 di €125,00, di un conto correte presso banca Intesa SanPaolo s.p.a. con saldo al 6.12.2022 di €7,18, di un conto titoli presso Across Fiduciaria s.r.l. con saldo al 13.1.2023 di €183.667,00, di una polizza temporanea causa morte con capitale e premio costante presso Unipol Sai Assicurazioni con capitale versato al 31.1.2023 di €3.000,00 e durata dal 13.10.2020 al 13.10.2035, oltreché di un reddito da lavoro autonomo per lo svolgimento dell'attività di ingegnere di circa €44.387,00 annui, €3.700,00 netti mensili;

ritenuto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi introdotti da Fino 2 Securisation s.r.l. con riferimento ai conti correnti intestati al ricorrente, che i medesimi dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della



sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina concorsuale - v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art. 2741 c.c.);

osservato che, quanto alle esigenze di mantenimento proprie e della famiglia, il ricorrente assume "le necessità finanziarie, escluse le spese sostenute dalla moglie, per provvedere al proprio sostenimento ed a quello della propria famiglia ammontano ad  $\in$  54:947,991 annue, ovvero ad  $\in$  4.579,00 mensili";

rilevato che a fronte dei chiarimenti richiesti con riguardo a singole voci di spesa ha specificato: "In particolare, per le spese di energia elettrica pari a € 7.078,54 (documentate con allegato di cui alla lettera g) si precisa che trattasi di costi sostenuti nel 2022 sia per la casa di residenza in (€ 3.778,54) che per l'appartamento utilizzato dai figli a (€ 3.300.000) documentate dalla documentazione di cui alla lettera h). Le spese di locazione sono relativa all'appartamento in in uso ai figli studenti del signor Vacis come da documentazione allegata alla lettera h), la figlia frequenta anche una scuola di danza professionale con costi sostenuti dalla famiglia e documentati. Il contratto è stato rinnovato. Il signor Vacis non risulta proprietario di autoveicoli come risulta dalla visura Pra allegata alla lettera i), sono state prese a noleggio due auto una in uso allo stesso signor Vacis on e una in uso al figlio con costo mensile complessivo di circa € 750,000, come risulta dalla documentazione allegata alla lettera j)";

evidenziato che la procedura di liquidazione controllata è del tutto assimilabile alla liquidazione giudiziale e quindi omnicomprensiva, non essendo previsto che chi vi accede stabilisca in autonomia quali somme mettere a disposizione dei creditori o quali beni liquidare e, a tal proposito, la previsione di cui all'art.268 comma 4 CCII è da valutarsi del tutto sovrapponibile alla disciplina di cui all'art.146 CCII;



considerato, inoltre, che il ricorso alla procedura liquidatoria – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere- facendo economia domestica – le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

considerato, pertanto, che prendendo a riferimento il parametro ISTAT relativo alla spesa mensile per una famiglia composta da quattro persone nel nord Italia può essere sottratto alla liquidazione dall'importo mensilmente percepito di circa €3.700,00 netti, non oltre l'importo di €3.105,00, con obbligo del ricorrente di versare l'eccedenza alla procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Silvia Berlanda, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ribadito che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Vacis Dario (C.F. ), nato a il

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore la dott.ssa Silvia Berlanda;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata



all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente fino alla concorrenza di €3.105,00, con obbligo del ricorrente di versare l'eccedenza alla procedura, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, onerando il ricorrente altresì di documentare annualmente al liquidatore le liquidità a qualsiasi titolo effettivamente percepite;

dispone che risulti altresì esclusa dalla liquidazione la polizza temporanea causa morte stipulata con Unipol Sai Assicurazioni, in quanto impignorabile per legge ai sensi dell'art. 1923 c.c., potendo qualificarsi di natura previdenziale e non finanziaria;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Vacis Dario;

dichiara inopponibili nei confronti della presente procedura i pignoramenti in favore di Fino 2 Securisation s.r.l.;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione



## Sent. n. 197/2023 pubbl. il 13/10/2023 Rep. n. 241/2023 del 13/10/2023

delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo a cura della Cancelleria, essendo il sito web del Tribunale gestito direttamente dall'Ufficio, ma onera il liquidatore affinché l'atto da pubblicare venga dal medesimo depositato in copia oscurata dai dati sensibili.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 4 ottobre 2023

Il Presidente Est. dott.ssa Laura De Simone

